



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 15/04/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PEF 2024/2025 - REVISIONE BIENNALE MTR 2024/2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì quindici del mese di Aprile alle ore 18.40, nella sede delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	MESSINA SALVATORE	X		10	FAVA SONIA	X	
2	MARSAGLIA CAGNOLA GIUSEPPE	X		11	BOCCHETTA ANTONINO	X	
3	AGHEMO GIULIANA	X		12	RUSSELLO ALICE		X
4	PASSARETTI ANTONELLA ADA	X		13	FONTANA ANDREA	X	
5	MARTELLO LUIGI	X		14	TURLETTO ROBERTO ANGELO	X	
6	SERGNESE STEFANO	X		15	BARACCO LUCA	X	
7	SAVASTANO ALESSANDRO	X		16	GREMO PAOLO		X
8	BONTÀ GERLANDO	X		17	MILANO ENDRIO	X	
9	MARCHETTI PAOLO	X					

Assume la presidenza il Dott. Salvatore Messina.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott. Di Monte Pietrantonio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PEF 2024/2025 - REVISIONE BIENNALE MTR 2024/2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 30 ottobre 2023 "Esercizio finanziario 2024 – approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2024-2026";
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 14 dicembre 2023 "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 – Approvazione";
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 dicembre 2023 "Approvazione Bilancio di previsione 2024-2025-2026";
- La Deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 15 gennaio 2024 "Approvazione del piano esecutivo di gestione "parte finanziaria" 2024-2026 - Ufficio Finanze";
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto "Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)";

VISTI:

- Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;
- La Legge 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio 2024);
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- L'approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) – 2024-2026 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del n. 14 in data 29/01/2024;

Atteso che alle ore 20.00 e alle ore 20.23 rispettivamente il Consigliere Fontana Andrea e il Consigliere Bocchette Davide abbandonano la seduta;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m. e i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, e in particolare l'allegato "A";
- la deliberazione di ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*";
- la deliberazione di ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022 ha approvato il nuovo Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024/2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Caselle Torinese è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, Consorzio di Area Vasta – Bacino 16, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 20/12/2021 "Convenzione tra il Comune di Caselle Torinese e il Consorzio di Area Vasta CB16 per la gestione della Tassa Rifiuti – TARI - Anno 2022/2025 – Approvazione”;

Richiamata la propria deliberazione n. 14 del 26/04/2022 “Presenza d’atto del piano finanziario pluriennale 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, e approvazione delle tariffe e delle agevolazioni ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022”, con la quale si è preso atto del PEF approvato per il periodo 2022/2025 da parte dell’ente territorialmente competente (ETC);

Preso atto della procedura di validazione del PEF (Piano Economico Finanziario) – Revisione biennale MTR 2024-2025, con esito positivo, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall’Ente di Governo dell’Ambito Consorzio di Area Vasta CB16, come da deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 3 del 26/03/2024, immediatamente eseguibile, e relativi allegati, agli atti dell’ente, il quale per l’annualità 2024 espone un costo complessivo per il comune di Caselle Torinese di €. 3.090.153,00, ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall’art. 4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 3.029.752,00;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 21.04.2023;

Visto in particolare l’art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e vista la deliberazione ARERA n. 363/2021 e s.m. e i.;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - Visto l’art. 1, comma 837 della Legge 160/2019 che prevede a partire dall’01/01/2021 l’istituzione del “canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche con strutture attrezzate”. Preso atto che il successivo comma 838 stabilisce
-



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

che “Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Governo del Bacino (Ente Territorialmente competente in base alla deliberazione di ARERA n. 363/2021), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: “Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”;

Preso atto dell'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Caselle T.se, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, come risulta nell' allegato “B” della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;*

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 69% a carico delle utenze domestiche;
- 31% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto che anche per il 2024, fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019, i comuni possono avvalersi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità 2023 e precedenti in regime di TIA e TARES;

Ritenuto, pertanto, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, *al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2021*, di approvare le tariffe TARI delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2024, il cui costo risulta suddiviso come indicato nell'Allegato “C” pag.1), e suddivise tra Utenze domestiche e non domestiche come determinate nell' allegato “C” pag.1 e 2, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì fissare la determinazione delle scadenze delle rate per l'anno 2024 nel seguente modo:

ACCONTO (calcolato applicando l'80% delle tariffe TARI 2023):

1° rata scadenza **20 luglio 2024**;

2° rata scadenza **20 settembre 2024**;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

SALDO (con conguaglio in base alle Tariffe deliberate per l'anno 2024):

scadenza **20 dicembre 2024**;

Di approvare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente le agevolazioni/esenzioni TARI per l'anno 2024 - utenze domestiche - come riportato nell' allegato "D" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;

Di dare atto che nell'eventualità in cui le risorse specifiche assegnate non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno concesse su richieste degli interessati, con apposito atto la percentuale di riduzione di cui sopra verrà proporzionalmente ridotta;

Le suddette riduzioni saranno riconosciute alle seguenti condizioni:

presentazione di apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine del 30/09/2024;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. n. 228 del 2021 convertito nella Legge n. 15/2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di previsione.”;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023, che ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione*



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360';

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- il decreto interministeriale di cui sopra per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e città metropolitane, è stato emanato in data 20 luglio 2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o

per la tariffa corrispettiva, e da riversare alla *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA):

a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14/12/2023 “Approvazione Bilancio di previsione 2024-2025-2026”, nella quale il Comune prendeva atto della conferma delle tariffe TARI pari a quelle 2023 nelle more della rideterminazione delle Tariffe 2024 tali da consentire la copertura totale del costo del servizio come richiesto dalla Legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta dell'8/04/2024;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il Responsabile del Settore Finanziario per quanto riguarda la regolarità tecnica, la correttezza dell'azione amministrativa, e la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato, presenti n.13, votanti n.13, favorevoli n.10, astenuti n.1 (Turletto Roberto), contrari n.2 (Baracco Luca, Milano Endrio);

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario Pluriennale 2024/2025 - revisione biennale MTR 2024/2025, e dei documenti ad esso allegati, riportato nell'allegato “A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, validati dall'Autorità di Governo di Bacino, Consorzio di Area Vasta Bacino 16, Ente territorialmente competente, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 3 del 26/03/2024, immediatamente eseguibile;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- 3) di dare atto che, sulla scorta delle indicazioni fornite con le linee guida citate in premessa, è stato quantificato il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Caselle Torinese, come elaborato dal Consorzio di Area Vasta Bacino 16 di cui all'allegato "B", facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - 5) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
 - 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
 - 7) di dare atto che con delibera Arera n. *386/2023/R/rif* sono state introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva e da riversare alla *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA):
 - a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
 - 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

ACCONTO (calcolato applicando l'80% delle tariffe TARI 2023)
1° rata scadenza **20 luglio 2024**;
2° rata scadenza **20 settembre 2024**;
SALDO (con conguaglio in base alle Tariffe deliberate per l'anno 2024)
scadenza **20 dicembre 2024**;
 - 9) di approvare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente le agevolazioni/esenzioni TARI per l'anno 2024 - utenze domestiche - come riportato nell' allegato "D" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - 10) di dare atto che le riduzioni saranno riconosciute alle seguenti condizioni:

presentazione di apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine del **30/09/2024**;
 - 11) di dare atto che tali agevolazioni/esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, e che, pertanto, il mancato gettito non viene ripartito sulle altre utenze;
-



PROVINCIA DI TORINO



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- 12) di dare atto che nell'eventualità in cui le risorse specifiche assegnate non fossero sufficienti per garantire la copertura di tutte le agevolazioni che verranno concesse su richieste degli interessati, con apposito atto la percentuale di riduzione di cui sopra verrà proporzionalmente ridotta;
- 13) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
- 14) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento sia gli allegati.

Il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e scritta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Salvatore Messina

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott. Di Monte Pietrantonio